

**Vendita - singole specie di vendita - a consegne ripartite - Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 8775 del 03/04/2024**

Vendita a consegne ripartite - Merce con le medesime caratteristiche di qualità -
Riconoscimento del vizio da parte del venditore dopo la prima consegna - Decadenza per le
successive partite - Esclusione - Mancato riconoscimento del vizio - Termine di decorrenza per
la denuncia - Individuazione.

Quando sia stata venduta, a consegne ripartite, merce con le medesime caratteristiche di
qualità, il riconoscimento del vizio della merce stessa da parte del venditore, dopo la prima
consegna, esclude il verificarsi della decadenza, ai sensi dell'art 1495 c.c., in relazione a vizi
dello stesso genere relativi alle successive partite; in assenza di tale riconoscimento, il termine
per la denuncia di vizi presenti già nella prima partita di merce consegnata decorre dal giorno
della consegna, senza che la successiva consegna di altra partita della stessa merce sia idonea
a fare decorrere un nuovo termine per la denuncia.